

**CONVENZIONE COMUNE DI CHIANCIANO TERME –BANCA CENTRO – CREDITO COOPERATIVO
TOSCANA – UMBRIA S.C.**

**PER LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE DI UN PLAFOND DI FINANZIAMENTI CON CONTRIBUTO
COMUNALE IN CONTO INTERESSI**

L'anno 2026, il giorno 5 del mese di agosto con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge, in

TRA

il Comune di Chianciano Terme (di seguito "Comune"), con sede in Chianciano Terme, Via Solferino n. 3, codice fiscale 00232210526, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Grazia Torelli autorizzato alla sottoscrizione in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 176 del 4 agosto 2026;.

E

la Banca Centro – Credito Cooperativo Toscana – Umbria S.C. con sede legale in Via del Crocino, 2, Sovicille di seguito "BCC"), Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Siena n. 03518350545, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Carmelo Campagna, autorizzato alla sottoscrizione in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 25 giugno 2026

Premesso che:

- il Comune intende favorire il sostegno delle attività economiche presenti nel territorio comunale e l'apertura di nuove attività o nuove unità locali, anche mediante la concessione di un contributo in conto abbattimento interessi sui finanziamenti concessi da BCC;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 16/02/2021 è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari e vantaggi economici;
- l'articolo 4 del Regolamento comunale individua, tra le aree di intervento, anche il turismo, lo sviluppo economico, l'innovazione digitale e sociale, la rigenerazione urbana, la tutela dell'ambiente e la promozione della mobilità sostenibile;
- l'articolo 20 del Regolamento comunale consente agli uffici competenti di approvare e pubblicare bandi per linee di azione varate dall'Amministrazione, stabilendo periodo, termini, modalità di presentazione, documentazione, requisiti, criteri oggettivi e modalità di rendicontazione;
- Banca Centro opera nel territorio comunale ed è gestore della tesoreria comunale;
- le parti intendono disciplinare una procedura nella quale le imprese presentano alla BCC la domanda di finanziamento e la contestuale richiesta del contributo comunale; la BCC svolge l'istruttoria e il Comune, sulla base della documentazione trasmessa dalla società, adotta i conseguenti atti di concessione ed erogazione del contributo.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione, le parti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 – Oggetto e destinatari

1. La presente convenzione regola i rapporti tra il Comune e la BCC per la concessione di finanziamenti a medio-lungo termine e del correlato contributo comunale in conto interessi a favore di micro, piccole e medie imprese che esercitano attività ricettiva (alberghiera ed extralberghiera), già esistenti o di nuova costituzione, aventi sede operativa o unità locale nel Comune di Chianciano Terme.
2. Le domande di finanziamento e le contestuali istanze di contributo sono presentate direttamente alla BCC, che costituisce il punto unico di ricezione e istruttoria dei finanziamenti.
3. la BCC decide in piena autonomia sulla concessione del finanziamento. Il contributo in conto interessi è concesso dal Comune con provvedimento del Responsabile competente, sulla base delle risultanze delle verifiche istruttorie.

Articolo 2 – Iniziative ammissibili e settori di intervento

1. I finanziamenti sono destinati alla realizzazione di interventi di ristrutturazione, riqualificazione, adeguamento, ammodernamento e miglioramento funzionale delle strutture ricettive di cui al Testo Unico del Turismo L.R. 61/2024 e suo regolamento attuativo, aventi sede operativa o unità locale all'interno del territorio di Chianciano Terme. In particolare, sono ammissibili la manutenzione straordinaria degli immobili, la riqualificazione edilizia, energetica e impiantistica, l'adeguamento normativo, tecnologico e funzionale, l'ammodernamento di camere, spazi comuni e servizi, nonché l'acquisto di arredi, attrezzature e beni strumentali funzionali all'attività ricettiva.
2. L'avviso pubblico riproduce le aree ammissibili e può specificare, in modo coerente con gli indirizzi della Giunta, le tipologie di spesa ammesse.
3. Sono escluse le attività e le operazioni non ammissibili ai sensi della disciplina europea applicabile agli aiuti "de minimis".

Articolo 3 – Requisiti di ammissibilità

1. Le imprese richiedenti devono: a) essere regolarmente iscritte al Registro delle imprese e in possesso dei titoli abilitativi necessari; b) avere una sede operativa o unità locale nel Comune; c) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere sottoposte a procedure concorsuali incompatibili con la prosecuzione dell'attività; d) essere in regola con gli obblighi contributivi, come risultante dal DURC; e) non essere destinatarie di cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla normativa antimafia; f) rispettare la disciplina e il massimale degli aiuti "de minimis";
2. I requisiti devono sussistere al momento della concessione e permanere per il periodo previsto dall'avviso, in quanto compatibili con la natura del beneficio.

Articolo 4 – Cause di esclusione e verifiche comunali

1. Sono esclusi dalle agevolazioni i soggetti che, personalmente o in qualità di titolari o amministratori dell'impresa richiedente, abbiano contenziosi di natura economica con il Comune o siano stati formalmente messi in mora per tributi o entrate patrimoniali comunali.
2. Non costituiscono causa ostativa i debiti oggetto di una rateizzazione regolarmente concessa e puntualmente adempiuta, né quelli sospesi dall'autorità competente. Le controversie prive di

contenuto economico o estranee al rapporto con il Comune non determinano automaticamente l'esclusione.

3. Sono altresì esclusi i soggetti che presentino cause ostative verso la BCC secondo le politiche creditizie, la normativa applicabile e le procedure interne tempo per tempo vigenti o che non risultino in regola con gli obblighi contributivi.

4. La verifica dei debiti e dei contenziosi verso il Comune è effettuata dagli uffici comunali secondo la procedura di cui all'articolo 8.

Articolo 5 – Dotazione finanziaria e obblighi delle parti

1. la BCC mette a disposizione un plafond complessivo di euro 1.000.000,00 destinato alla concessione dei finanziamenti.

2. Il Comune destina alla copertura dei contributi in conto interessi la somma complessiva di euro 50.000,00 nei limiti degli stanziamenti di bilancio e degli impegni assunti secondo l'esigibilità delle obbligazioni.

3. la BCC assicura il costante monitoraggio sia del plafond dei finanziamenti sia delle risorse comunali disponibili, sulla base delle comunicazioni del Comune e delle prenotazioni effettuate.

4. Lo sportello è chiuso o sospeso al momento dell'esaurimento del plafond e/o delle risorse comunali, con tempestiva pubblicazione della relativa comunicazione.

Articolo 6 – Modalità e condizioni dei finanziamenti

1. la BCC, nel rispetto del plafond, può concedere in piena autonomia finanziamenti di importo massimo pari a euro 200.000,00 per singola operazione e, comunque, per singola impresa nell'ambito della presente convenzione, nella forma tecnica del Mutuo chirografario e fino al 100 per cento delle necessità finanziarie o degli investimenti ammissibili, al netto dell'IVA detraibile.

2. La durata massima è di cinque anni complessivi, comprensivi di un eventuale periodo di preammortamento non superiore a sei mesi, con rate mensili.

3. Il tasso applicato è fisso e pari al 4,00 per cento, al lordo del contributo comunale.

4. Il contributo in conto interessi riconosciuto dal Comune di Chianciano Terme, al lordo della ritenuta d'acconto, è pari al 50% degli interessi effettivamente maturati e regolarmente corrisposti dall'impresa beneficiaria, entro i limiti delle risorse comunali disponibili e impegnate.

5. La commissione di istruttoria sui finanziamenti è pari all'1% dell'importo finanziato.

I finanziamenti potranno beneficiare, ove ne ricorrano i presupposti, della garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI fino all'80% dell'importo finanziato, secondo le disposizioni tempo per tempo vigenti e previa verifica dell'ammissibilità dell'operazione. Le eventuali ulteriori garanzie personali sono determinate da BCC in relazione alla singola operazione.

6. la BCC non assume alcun obbligo in merito all'effettiva concessione del finanziamento, la cui valutazione è rimessa alla propria autonomia, secondo le politiche creditizie, la normativa applicabile e le procedure interne tempo per tempo vigenti.

Articolo 7 – Avviso pubblico e modalità di presentazione delle domande

1. Il Responsabile comunale competente approva e pubblica, ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento comunale, l'avviso pubblico e la relativa modulistica.

2. La procedura è attuata a sportello, senza attribuzione di punteggi. Le richieste ammissibili sono finanziate secondo l'ordine cronologico di ricezione presso BCC delle domande complete, fino all'esaurimento delle risorse.
3. L'istanza di contributo in conto interessi è compilata e sottoscritta contestualmente alla domanda di finanziamento e presentate direttamente alla Bcc con le modalità indicate nell'avviso.
4. La domanda è protocollata o registrata da BCC con data e numero progressivo. Ai fini della priorità, una domanda incompleta assume posizione utile soltanto dalla data di ricezione dell'ultima integrazione necessaria.
5. La BCC può richiedere integrazioni e, in caso di mancato riscontro, la domanda è dichiarata inammissibile.
6. La presentazione della domanda non determina alcun diritto alla concessione del finanziamento o del contributo.

Articolo 8 – Istruttoria, verifica comunale preventiva e prenotazione delle risorse

1. La BCC riceve le domande e, prima dell'istruttoria e prima della stipula del Contratto, trasmette al Comune una comunicazione contenente: visura camerale dell'impresa, documenti di identità dei soci e modello di richiesta del contributo.
2. Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento, il Comune verifica esclusivamente: a) l'assenza delle cause ostative di cui all'articolo 4, commi 1 e 2; b) l'ammissibilità delle finalità e delle spese; c) il DURC dell'istante, d) il rispetto della disciplina "de minimis".
3. Il Comune comunica a BCC l'esito di tali verifiche e, in caso positivo, attribuisce all'impresa il diritto al contributo.
4. La BCC verifica la completezza della domanda, i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'avviso e il merito creditizio dell'operazione.
5. In caso di esito favorevole dell'istruttoria e prima della stipula del contratto, la BCC trasmette al Comune la comunicazione di delibera recante importo e durata del finanziamento deliberato, assetto delle garanzie: tale trasmissione avvia la fase comunale conclusiva.
6. Il Comune assume per valida e sufficiente, ai fini della successiva concessione del beneficio, l'istruttoria svolta dalla BCC e non duplica le verifiche amministrative, economiche e creditizie già effettuate, fatta salva la possibilità di richiedere chiarimenti, svolgere controlli a campione o verificare elementi sopravvenuti.

Articolo 9 – Concessione, misura ed erogazione del contributo

1. Il Comune, successivamente al perfezionamento del contratto di finanziamento stipulato tra l'impresa richiedente e la BCC, adotta, con determinazione del Responsabile competente, il provvedimento di concessione del contributo, già autorizzato dopo le verifiche del Comune. La determinazione può essere individuale o cumulativa per più beneficiari, purché individui distintamente ciascun aiuto.
2. Il procedimento comunale si conclude entro dieci giorni lavorativi dall'invio da parte di BCC del piano di ammortamento e del modello per la canalizzazione del contributo.
3. L'importo del contributo è pari al 50% degli interessi effettivamente maturati e regolarmente corrisposti dall'impresa beneficiaria, al lordo della ritenuta d'acconto eventualmente dovuta

ai sensi dell'articolo 28 del D.P.R. n. 600/1973, entro i limiti delle risorse comunali disponibili e impegnate.

4. Il contributo non può eccedere gli interessi effettivamente dovuti né, per quanto applicabile, il limite massimo previsto dall'articolo 6, comma 8, del Regolamento comunale. Il contributo si applica anche agli interessi relativi all'eventuale periodo di preammortamento, purché effettivamente maturati e regolarmente corrisposti.
5. Il contributo è erogato direttamente dal Comune sul conto corrente intestato all'impresa beneficiaria, indicato nella domanda di contributo. Il Comune provvede all'erogazione sulla base del provvedimento di concessione e della documentazione trasmessa dalla BCC.
6. La BCC trasmette semestralmente al Comune un prospetto analitico delle rate, degli interessi maturati e regolarmente corrisposti. Il Comune, verificata la completezza della rendicontazione, provvede entro dieci giorni lavorativi alla liquidazione del contributo direttamente sul conto corrente dell'impresa beneficiaria.

Articolo 10 – Regime “de minimis” e Registro nazionale degli aiuti di Stato

1. Gli aiuti sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, nei limiti e alle condizioni ivi previsti.
2. Il Comune, quale soggetto concedente, provvede alla registrazione della misura nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Articolo 11 – Obblighi, sospensione e revoca

1. Le imprese beneficiarie devono mantenere i requisiti indicati nell'avviso per il periodo previsto, utilizzare il finanziamento per le finalità dichiarate, mantenere la sede operativa o unità locale nel Comune e comunicare ogni variazione rilevante.
2. Il contributo è sospeso o revocato in caso di dichiarazioni false, perdita dei requisiti, utilizzo difforme, mancato pagamento delle rate, estinzione anticipata, riduzione o rinegoziazione del finanziamento, nei limiti indicati nell'avviso e nel provvedimento di concessione.
3. BCC sospende immediatamente l'applicazione del contributo quando viene a conoscenza di una causa ostativa e ne informa il Comune. Il Responsabile comunale adotta il conseguente provvedimento e cura gli adempimenti nel Registro.
4. Le somme indebitamente riconosciute sono recuperate da BCC mediante compensazione o richiesta al beneficiario e restituite al Comune o portate in compensazione nella prima rendicontazione utile.

Articolo 12 – Rendicontazione, controlli e trasparenza

1. BCC trasmette semestralmente al Comune una reportistica relativa a ciascun finanziamento, contenente almeno: beneficiario, importo e durata del finanziamento, contributo concesso e maturato, rate pagate, sospensioni, variazioni e revoche.
2. Il Comune può effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni e sulla documentazione amministrativa, ferma restando l'autonomia di BCC nella valutazione del merito creditizio.

Articolo 13 – Durata, modifiche e recesso

1. La presente convenzione ha validità di un anno dalla data di sottoscrizione e comunque fino all'esaurimento del plafond o delle risorse comunali, se precedente. Le domande possono essere

presentate entro il termine indicato nell'avviso e comunque fino alla chiusura anticipata dello sportello per esaurimento delle risorse.

2. Le parti possono modificare la convenzione mediante accordo scritto, previa adozione degli atti di rispettiva competenza.

3. Ciascuna parte può recedere per gravi cause sopravvenute, innovazioni normative o motivi di pubblico interesse mediante comunicazione PEC. Il recesso non pregiudica i contributi già formalmente concessi, che sono portati a conclusione nei limiti delle risorse impegnate.

Articolo 14 – Protezione dei dati, corrispondenza, controversie e rinvio

1. Comune e BCC operano quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali per le attività di rispettiva competenza, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003.

2. Le comunicazioni sono effettuate ai seguenti indirizzi: Comune: e-mail protocollo@comune.chianciano-terme.si.it; PEC comune.chianciano-terme@pec.consorzioterrecablate.it. BCC: e-mail marketing.operativo@bancacentro.bcc.it; PEC direzione@pec.bancacentro.it.

3. Per tutte le controversie inerenti alla presente convenzione, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, le parti si obbligano a ricorrere preliminarmente al procedimento di mediazione disciplinato dal Regolamento dell'Organismo di Mediazione della Camera di Commercio di Arezzo-Siena. Qualora il procedimento non si concluda con la conciliazione, la controversia sarà risolta secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dagli eventuali ulteriori accordi tra le parti.

4. Per quanto non previsto si rinvia al Regolamento comunale, all'avviso pubblico, alle politiche e procedure interne della BCC, per quanto di competenza, e alla normativa vigente.

Chianciano Terme, 5 agosto 2026

PER IL COMUNE DI CHIANCIANO TERME


GRAN SINDACO
TORELLI
05.08.2026
13:17:43
GMT+02:00

PER BANCA CENTRO – CREDITO

COOPERATIVO TOSCANA – UMBRIA S.C.

idente

Documento firmato da:
CARMELO CAMPAGNA
05.08.2026 12:49:46 UTC